

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi

del Comune di _____

L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Certificazione maggior gettito applicazione decreto Visco n.262/2006

Per effetto dell'art.2, commi 39 e 26, del D.L. n.262/2006, e successive modifiche, i trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 33 a 46 dello stesso articolo. La riduzione è effettuata in base alla certificazione prodotta dallo stesso ente in conformità alle modalità che sono state ora stabilite dal D.M. 17 marzo 2008 (in G.U. 4 aprile 2008 n.80). Fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti ICI in base alla predetta certificazione, per l'anno 2007, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile di ciascun ente già comunicata dall'Agenzia del Territorio al Ministero dell'interno.

Le maggiori entrate dei comuni per l'anno 2007 corrispondono al previsto incremento del gettito ICI calcolato tenendo conto del reale incremento della base imponibile per ciascun ente, come risultante dall'applicazione degli specifici coefficienti moltiplicativi alle maggiori rendite iscritte nella banca dati catastale alla data del 31 dicembre 2007. Ai fini della predisposizione della certificazione, ciascun comune tiene conto, quindi, anche dei dati trasmessi dall'Agenzia del Territorio al Ministero dell'interno entro il 29 febbraio 2008, disponibili al sito internet www.finanzalocale.interno.it.

Il tenore letterale del provvedimento ministeriale sembra definire un mero adempimento compilativo, nel senso che occorrerebbe certificare le maggiori entrate dei comuni per l'anno 2007 corrispondenti al previsto maggior gettito in base al "reale incremento della base imponibile" come risultante dai nuovi (e maggiori) redditi iscritti.

Tuttavia non si può non osservare che l'adeguamento dei moltiplicatori per gli immobili di categoria B può non determinare pari incrementi di gettito a causa delle particolari destinazioni degli stessi, molte delle quali considerate esenti ai fini ICI. Dato che la certificazione dovrebbe comunque essere riferita al "previsto maggior gettito", nella sua compilazione considerare anche tale elemento (e cioè l'esenzione ICI di molti immobili cat. B) corrisponderebbe ad un comportamento giuridicamente e contabilmente corretto. Al riguardo, quindi, sarebbero utili note operative ufficiali per consentire agli enti di operare con maggiore sicurezza.

L'ADDIZIONALE E LA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALL'IRPEF

L'attribuzione del gettito della quota di compartecipazione dinamica

In favore dei Comuni l'art. 1, commi 189 e seguenti, della legge n. 296/2006, ha, come noto, istituito una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

La compartecipazione è applicata a decorrere dal 1° gennaio 2007, con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti erariali operati a valere sul fondo ordinario.

Dal 2008, invece, la compartecipazione risulta "dinamica", nel senso che l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli Comuni secondo criteri che devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

I criteri di riparto da utilizzare a decorrere dall'anno 2008 sono stati definiti con il decreto 20 febbraio 2008 (in G.U. 5 marzo 2008 n.55):

a) la condizione di comune sottodotato di risorse ai sensi dell' art.9 del D.Lgs. n.244/1997;

b) la condizione di comune sottomeia rispetto al reddito imponibile nazionale medio ai fini IRPEF.

Le risorse annualmente disponibili per l'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, sono ripartite al 50% secondo il criterio di riparto di cui alla lett. a) e, per il restante 50%, secondo il criterio di riparto di cui alla lett. b).

Dal 2008, cioè, a fronte di una riduzione dei trasferimenti correnti operata in quota costante come sopra indicato (pari quindi all'ammontare del gettito 2007 da compartecipazione), il maggior gettito derivante dalla compartecipazione viene distribuito fra i Comuni secondo i criteri perequativi sopra evidenziati, venendo a costituire per gli stessi un'effettiva maggiore entrata.

È tuttavia da tener presente che il comma 702 della Finanziaria 2007 (ed il citato decreto lo ribadisce) stabilisce che la ripartizione dell'incremento del gettito sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei Comuni che hanno rispettato nel 2006 il Patto di stabilità interno.

La convalida consiliare della delibera di Giunta di approvazione dell'aliquota dell'addizionale

Il Tar Toscana (20 marzo 2008 n.411) si è espresso in merito alla validità della convalida consiliare della delibera di Giunta di approvazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF, adottata entro i termini.

Il tribunale toscano ha riconosciuto che il provvedimento consiliare costituisce un provvedimento di ratifica (o di convalida) che sostituisce l'atto viziato ex tunc. La legittimità della convalida non è inficiata dal fatto che l'approvazione da parte del Consiglio comunale sia avvenuta dopo il decorso del termine di bilancio, entro il quale devono essere adottati gli atti afferenti la fissazione delle misure di imposizione. Ciò a motivo del fatto che l'istituto di cui trattasi ha carattere retroattivo, appunto, con la conseguenza che l'atto convalidato acquista legittimità fin dalla sua emanazione, questa sì avvenuta entro il predetto termine anche se da organo incompetente.

LA NATURA GIURIDICA DELLA COSAP NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata (sentenza 10 marzo 2008 n.64) in merito alla questione di legittimità dell'art.2 del D.Lgs. n.546/1992, nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie inerenti il Cosap.

Al riguardo è stato rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (ordinanze Corte Cost., n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006): l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

Venendo per detti motivi ad esaminare la natura giuridica del Cosap, la Corte Costituzionale ha rilevato che costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che detto canone, da un lato, «e' stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (Tosap) in luogo del quale puo' essere applicato» e, dall'altro, «risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici». Tali decisioni circa la natura non tributaria del Cosap, che – per il numero elevato, la sostanziale identità di contenuto e la funzione nomofilattica dell'organo decidente - costituiscono “diritto vivente”, prospettano una ricostruzione plausibile dell'istituto, non in contrasto con i sopra ricordati criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per individuare le entrate tributarie.

La Corte Costituzionale ha dunque acclarato la natura non tributaria del Cosap.

Dalla evidenziata esclusione della natura tributaria del canone di cui trattasi è dunque stata riconosciuta l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, perché attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali non tributarie e, pertanto, si risolve nella creazione di un giudice speciale vietato dall'art. 102, c.2, Cost.

Cordiali saluti.

Marzo 2008